



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Bilancio - Finanze e Programmazione)



Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

DECISIONE N.7/I- 11/V DEL 31.5.1996

1

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE CONGIUNTA I E V
DISEGNO DI LEGGE "NUOVE NORME PER LA
ACCELERAZIONE E LO SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE
PER LA ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE E DELLA
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DI
RIFIUTI URBANI. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA
LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 1993, N17 'ORGANIZZAZIONE
DEI SERVIZI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI'"(70/A)

RELATORE: prof. Armando Stefanetti

D.D.L.R. "Nuove norme per la accelerazione e lo snellimento delle procedure per la attuazione del piano regionale e della organizzazione dei servizi di smaltimento rifiuti urbani - Modifiche ed integrazioni alla l.r. 13 agosto 1993, n. 17 "Organizzazione dei servizi di smaltimento rifiuti urbani".

RELAZIONE

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

ci accingiamo ad esaminare ed a varare un provvedimento legislativo di grande rilevanza rispetto alle necessità di miglioramento della qualità della vita che la comunità esprime ed alle attese dei soggetti che istituzionalmente hanno il compito di garantirla.

Il trattamento dei rifiuti, ed in particolare della loro raccolta e del loro smaltimento, è infatti divenuto oggi - come è ben presente a tutti - questione molto delicata e complessa, in cui si intrecciano numerosi profili organizzativi, istituzionali, ambientali ed economici, tanto da darle centralità nel dibattito culturale, scientifico e politico in corso.

Nell'agosto del 1993 la Regione Puglia riuscì a dare una prima risposta approvando il piano di smaltimento dei rifiuti urbani e le norme di attuazione (legge 13 agosto 1992, n.17). Chi visse quella stagione di dibattito ci ricorda oggi che già allora fu cura principale di tutti riuscire a tenere insieme l'architettura pianificatoria unitaria dell'intervento regionale e la partecipazione ed il consenso

dei soggetti infraregionali e delle comunità amministrative.

Parzialmente l'obiettivo è stato raggiunto; non sono però mancate difficoltà operative -spesso reali e altre volte strumentali- che ci impongono oggi di tirare un primo bilancio dei risultati conseguiti ed individuare gli aggiornamenti necessari per segnare ulteriori passi avanti.

I fatti ed gli eventi che hanno segnato il percorso attuativo del piano sono noti a tutti, almeno nella loro generalità. Non ritengo perciò utile richiamarli in questa occasione; rimando per tale scopo alla relazione di accompagnamento della d.d.l.r. in argomento, redatta dall'Ufficio smaltimento rifiuti, di cui allego in stralcio la parte che dà minutamente conto di tutti i passaggi che l'attuazione del piano ha attraversato e l'attuale stato.

A me preme invece rilevare il dato generale; esso espone con tutta evidenza una situazione ancora largamente caratterizzata da punte di emergenza e di conflittualità, con "trends" di peggioramento ove non si intervenisse con robuste manovre correttive. D'altra parte però appare oggi più matura la riflessione sugli strumenti del piano e più consapevole la partecipazione delle comunità locali, sicchè ritengo possibile andare oltre le divisioni che ha suo tempo animò il dibattito sulla prima formulazione del piano.

All'epoca infatti il dilemma - sul filo dell'interpretazione giuridicamente e tecnicamente più congruente delle disposizioni del d.p.r. 915 sulle competenze della Regione - fu tra chi sostenne che il piano dovesse direttamente localizzare i siti fino a stabilirne i dati topografici, e chi invece ritenne corretto che la Regione, mantenendosi nei

4

confini più precisi dei suoi compiti pianificatori, si limitasse a definire soggetti, criteri e procedure della localizzazione e a stabilire aggregazioni territoriali (i bacini di utenza) sovraordinate alle competenze comunali.

E' noto che la legge 17 fu incardinata sulla seconda opzione, dando luogo nella sua effettualità ormai sperimentata ai risultati che abbiamo già ricordato.

Il disegno di legge oggi alla nostra attenzione propone una sorta di integrazione delle due metodologie. Esso infatti (art. 1, 1° comma) in via primaria localizza i siti con la forza imperativa della norma di legge; nei successivi commi, però, lascia ampio margine all'autodeterminazioni dei comuni del bacino e poi ancora del singolo comune in cui ricade il sito, i quali possono procedere a variare la localizzazione del sito secondo opportunità e convenienze da essi liberamente valutati. Rimane fermo, naturalmente, l'obbligo di rispettare le normative tecniche e i criteri stabiliti dal piano regionale.

La soluzione tecnico-giuridica proposta dalla Giunta non ha dato luogo ad osservazioni di sorta da parte di alcuno. L'interesse dei componenti della 1a e della 5a Commissione e dei componenti della sottocommissione che all'uopo è stata insediata, si è rivolta invece verso un punto più generale.

Da tutti infatti è stata considerata l'opportunità che la modifica di alcune norme della legge 17 proposta dalla Giunta fosse colta come occasione di una riflessione più ampia e generale sull'intera legge, che andasse oltre i ristretti confini dell'emergenza e ridisegnasse una strate-

5

gia che riposizionasse le questioni all'attualità, facendo tesoro della esperienza maturata, rimuovendo strozzature ed impedimenti manifestati e sciogliendo nodi che fino ad oggi hanno reso l'attuazione dei principi della legge stessa largamente inattuati.

L'intento è stato, in altri termini, di spostare in avanti gli obiettivi generali e di dare maggiore impulso, anche con adeguato sostegno finanziario, alla iniziativa del vasto mondo pubblico e privato che si muove lecitamente attorno al problema dello smaltimento dei rifiuti; ciò in consonanza con le più recenti disposizioni statali (legge finanziaria 1996 ed altre norme intervenute).

Allo scopo la 1a e 5a commissione hanno elaborato, sulla base di vari emendamenti presentati da diversi gruppi politici, una proposta complessiva che sottopongo all'attenzione del Consiglio per la sua approvazione.

Tale proposta, composta da norme di modifica della legge 17 e norme aggiuntive alla legge stessa, dà assoluta centralità al principio della raccolta differenziata attorno a cui può ruotare l'articolazione ambientale, organizzativa, funzionale, operativa ed economica dell'uso dei rifiuti, e che può mobilitare una pluralità di soggetti anche privati, senza di che lo smaltimento dei rifiuti rimarrebbe una questione gravante solo sulle esili spalle dei comuni.

A tal fine la proposta (articoli 1, 2 e 3) ridefinisce contenuti, criteri ed articolazione del piano regionale R.S.U. e dà ai comuni maggiore flessibilità e snellezza nella individuazione degli strumenti di raccolta e utilizzazione (centri di stoccaggio, impianti sperimentali).

6

Gli articoli 4 e 5 ripuntualizzano, sulla base dell'esperienza, alcune norme della legge 17, in particolare quelle riguardanti l'obbligo dei comuni di conferire i rifiuti solo negli impianti del sito di appartenenza e i casi di deroga.

L'art. 6 disciplina il finanziamento delle attività di recupero e raccolta differenziata mediante le risorse affidate alla Regione dalla legge finanziaria '96 (Legge 28 dicembre 1995, n.549).

L'argomento è stato oggetto di lunga riflessione nel corso dell'esame delle due commissioni. E' infatti percepito facilmente che se la Regione non riesce a sostenere la norma giuridica e tecnica con adeguate risorse finanziarie, gli obiettivi rischiano di fatto l'evanescenza.

Sul punto le Commissioni non hanno indicato soluzioni. Hanno però impegnato il governo regionale, nella persona dell'Assessore all'ambiente presente alla discussione, a sottoporre al Consiglio una proposta adeguata che tenesse conto dei vincoli di bilancio.

L'art.7 localizza i siti degli impianti e disciplina i poteri comunali di variazione.

Infine l'art. 8 affronta le situazioni di emergenza, consentendo l'adeguamento delle potenzialità volumetriche delle discariche in attività alle situazioni di fatto che si sono venute creando nella prima fase di applicazione della legge 17.

Sul disegno di legge della Giunta, integrato come riportato nel testo allegato, la Commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza, anche se mi corre l'obbligo


di precisare che alla stesura della proposta hanno concorso
tutti i gruppi politici con utili contributi di idee.

Invito il Consiglio ad approvare.

Bari, 31 maggio 1996

Il Relatore

(Prof. Armando L. Stefanetti)





REGIONE PUGLIA

"NUOVE NORME PER LA ACCELERAZIONE E LO SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER LA ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE E DELLA ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 13 AGOSTO 1993, N. 17 - "ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI"

A circa tre anni dalla adozione della l.r. n. 17/93, con la quale è stata disciplinata la attuazione del piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani in Puglia, si registra sul territorio un forte ritardo nella realizzazione del previsto sistema integrato di smaltimento r.s.u. .

Tale ritardo, correlato al progressivo esaurimento dei volumi di discarica controllata già in esercizio, ha già determinato in più aree del territorio regionale gravi situazioni di emergenza, destinate ormai a moltiplicarsi fino a interessare la generalità del territorio.

Il ritardo appare strettamente collegato ad una elevatissima conflittualità che si è venuta a determinare tra gli enti preposti alla definizione degli atti e delle azioni utili a garantire la corretta e tempestiva attuazione del piano regionale.

La conflittualità denunciata ha interessato già la prima fase del procedimento previsto dalla l.r. n. 17/93 per la localizzazione degli impianti in attuazione del piano regionale.

Infatti, nella generalità dei casi non si è registrato l'accordo di programma fra i comuni interessati nell'ambito di ciascun bacino di utenza, ai quali il legislatore regionale aveva demandato le scelte localizzative. In mancanza di tali accordi di programma, le Province, chiamate dalla l.r. n. 17/93 alle definitive scelte localizzative, non hanno adempiuto nei termini prescritti. La terza subordinata, prevista dal legislatore regionale, consisteva nell'esercizio dei poteri sostitutivi mediante nomina di commissari ad acta: la scelta dei Prefetti per l'assolvimento di tale delicato compito, effettuata dalla Giunta regionale nel gennaio 1994, si è rivelata infruttuosa per la rinuncia all'incarico, nel periodo marzo-aprile 1994, da parte degli stessi; a seguito di tale rinuncia la G.R. ha nominato commissario ad acta per tutti i bacini definiti dal piano regionale, il dr. Michele D'Innella, dirigente della Regione.

Il commissario ad acta ha effettuato le scelte localizzative sulla base della istruttoria tecnica già espletata dalle amministrazioni provinciali e, nei casi in cui tale istruttoria non risultasse conclusiva, sulla base degli studi già redatti dalla Regione ai fini della elaborazione del piano regionale.

Gli atti del commissario in alcuni casi sono stati rinviati, con richiesta di chiarimenti, da parte dell'Organo di controllo ed infine sono divenuti esecutivi sulla base dei chiarimenti forniti. Solo per i bacini di utenza BA2, TA1 e TA2, gli atti commissariali non sono divenuti efficaci e pertanto le localizzazioni relative sono state disposte dalla Provincia di Taranto in applicazione della l.r. n. 23/95 (riapertura termini per la localizzazione degli impianti da parte delle provincie) e dal Presidente della Provincia di Bari, nominato a sua volta commissario ad acta, dopo la scadenza infruttuosa del nuovo termine.



REGIONE PUGLIA

4. 9

Concluso il laborioso procedimento descritto (novembre 1995), si registrava una situazione di generale efficacia degli atti localizzativi, quale presupposto necessario per porre in essere le azioni successive del piano regionale, sia pure in presenza di forti contrasti fra gli enti locali circa le scelte effettuate in molti bacini di utenza. D'altro canto erano pendenti ricorsi dinanzi al giudice amministrativo avverso gli atti localizzativi nei bacini BA3, BA4, BA5, TA2, BR1, LE1, LE2, LE3.

Pur pendenti tali procedimenti, per alcuni dei quali nel frattempo l'efficacia era stata confermata dal giudice amministrativo in sede di esame di richiesta di sospensiva, è stata intrapresa la ulteriore azione finalizzata alla progettazione e realizzazione degli impianti, anche in questo caso attraverso lo strumento della nomina di commissario ad acta, nel presupposto della verificata inadempienza.

Recentemente alcuni dei procedimenti pendenti si sono conclusi nel merito dinanzi al giudice di primo grado, con la sospensione dell'efficacia, ovvero l'annullamento dei relativi atti di localizzazione (bacini di utenza BA3, BA4 e BA5).

Conclusivamente, si è determinato che, a seguito dei ritardi registrati, non sono stati realizzati i nuovi impianti di smaltimento dei rifiuti previsti dal piano, mentre quelli già in esercizio, che hanno comunque garantito sino a pochi mesi fa il corretto e controllato smaltimento dei rifiuti urbani, hanno visto via via ridurre le proprie potenzialità di esercizio, fino ad esaurire le volumetrie utili, oltreché autorizzate, per l'abbancamento dei rifiuti.

Per fronteggiare le situazioni di emergenza conseguenti all'esaurimento degli impianti in esercizio, sono state adottate, in alcuni casi Ordinanze del Presidente della Regione a norma dell'art. 12 del DPR 915/82, contingibili ed urgenti per motivi di sanità pubblica, in altri casi Ordinanze del Prefetto di Bari, nella qualità di Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia fino a tutto l'anno 1995, finalizzati a garantire comunque il corretto smaltimento dei rifiuti urbani nei pochi impianti di smaltimento r.s.u. controllati ed autorizzati ai sensi di legge. Più recentemente e sempre per le stesse finalità, la Giunta regionale ha fatto ricorso allo strumento previsto all'art. 13 della l.r. 17/93, secondo il quale in caso di temporanee esigenze connesse al corretto svolgimento del servizio di smaltimento rifiuti urbani, può essere disposto il conferimento dei rifiuti prodotti in comuni di un bacino di utenza ad impianti situati al di fuori del bacino medesimo.

Anche tali ultimi provvedimenti hanno acceso ulteriore conflittualità, in alcuni casi sfociata in ricorsi al giudice amministrativo.

Ad ogni buon conto si deve oggi rilevare che la situazione generale degli impianti esistenti sul territorio è divenuta talmente insufficiente da rendere per il futuro assolutamente non ipotizzabile la individuazione di soluzioni temporanee, per fronteggiare vecchie e nuove emergenze, a garanzia della tutela ambientale nel rispetto delle norme vigenti.

4



no

COMMISSIONE CONGIUNTA I E V

DECISIONE N. 7/I-11/V DEL 31 MAGGIO 1996

Numero componenti I Commissione: 13

All'apertura della seduta sono presenti 11 Commissari.

Numero componenti V Commissione: 14

All'apertura della seduta sono presenti 14 Commissari.

1. La Commissione congiunta I e V ha esaminato nella seduta del 31 maggio 1996 il seguente provvedimento assegnato dalla Presidenza del Consiglio regionale in data 5 aprile 1996

DISEGNO DI LEGGE "NUOVE NORME PER LA ACCELERAZIONE E LO SVELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE E DELLA ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 13 AGOSTO 1993, N. 17 - "ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI" "(70/A)

2. La Commissione congiunta I e V ha espresso, a maggioranza dei voti dei Commissari presenti, parere favorevole al testo allegato alla presente decisione, così come emendato.

3. Sul provvedimento è stato espresso il seguente voto dei Commissari:

favorevole: Di Donna, Stefanetti, Basurto, Balducci, Caroppo, Fiorentino, Lospinuso, Marmo, Tundo;

contrario: Di Cesare, Lomelo, Introna, Pepe, Valente, Tedesco, Tondo,

di astensione: Angiuli, Dipietrangelo, Mineo, Frisullo.

4. La Commissione congiunta I e V ha designato relatore in aula: prof. Armando Stefanetti.

IL PRESIDENTE I COMMISSIONE
(Avv. Giuseppe DI DONNA)

IL DIRIGENTE I COMMISSIONE
(Dr. Giuliano AQUARO)

IL PRESIDENTE V COMMISSIONE
(Prof. Armando STEFANETTI)

IL DIRIGENTE V COMMISSIONE
(Ing. Giovanni MONA)

CA



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)



Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

11

**TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE CONGIUNTA I E V
DISEGNO DI LEGGE "NUOVE NORME PER LA
ACCELERAZIONE E LO SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE
PER LA ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE E DELLA
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DI
RIFIUTI URBANI. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA
LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 1993, N17 'ORGANIZZAZIONE
DEI SERVIZI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI'"**

TITOLO I

**MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO
1993, N.17**

Art.1

(Modifica art.1 l.r. 13 agosto 1993, n.17)

1. I commi 1, 2 e 3 fino alla quarta alinea sono sostituiti dai seguenti:

”””

1. La presente legge definisce la organizzazione dei servizi di raccolta dei rifiuti da parte dei comuni singoli o associati, secondo i principi della raccolta differenziata dei materiali suscettibili al riuso sia pre che post-consumo, nonchè dei servizi di smaltimento



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)



Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

12

dei rifiuti urbani e dei fanghi derivanti dalla depurazione dei liquami urbani, in conformità della legge 29 ottobre 1987, n. 441 e delle indicazioni contenute nel piano regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale di Puglia n. 251 del 30 giugno 1993 e dei successivi provvedimenti di modifica o revisione dello stesso.

2. I rifiuti oggetto della presente legge sono quelli definiti dal citato d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915, che recepisce il dettato della direttiva CEE n. 74/442 del 15 luglio 1975, modificata con direttive n. 91/156 del 18 marzo 1991, n. 76/403 e n. 78/319 del 20 maggio 1978. Il piano regionale di cui al primo comma procede altresì alla concreta attuazione dei principi generali dettati dal d.p.r. 915/1982 che prevedono che l'attività di smaltimento deve garantire la salute della collettività e del singolo, costituendo atto di pubblico interesse la salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio, della salubrità dell'area, della flora, della fauna, del suolo e del sottosuolo e conferisce competenza obbligatoria dei comuni, in forma singola o associata, nelle scelte attuative del piano in materia di promozione dei sistemi per il recupero, il trattamento ed il riciclaggio e di disciplina delle autorizzazioni, contratti, gestioni delle attività economiche e di impresa necessarie.

3. Il piano regionale comprende:

- l'analisi statistica dei rifiuti classificati a norma del d.p.r. 915/1982, con relativa previsione di sviluppo;
- l'analisi delle più adeguate ed affidabili tecnologie e sistemi di smaltimento dei rifiuti urbani;
- i criteri generali per la organizzazione dei servizi di raccolta differenziata di competenza comunale o di consorzi di comuni, con particolare riferimento alla regolamentazione dei servizi di



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)



Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

13

- raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilabili nei diversi ambiti del territorio regionale;
- la definizione del modello organizzativo dei servizi di raccolta differenziata, cernita, stoccaggio, trasformazione, recupero, smaltimento finale dei rifiuti nei diversi ambiti del territorio regionale, con la individuazione dei bacini di utenza e della tipologia degli impianti; ""

Art. 2

(Modifica art. 7 l.r. 13 agosto 1993, n. 17)

1. I commi 1 e 2 dell'art. 7 della l.r. 13 agosto 1993, n. 17 sono sostituiti dai seguenti:

""

1. Ai sensi del comma 1, dell'art. 9 quater, della legge 9 novembre 1988 n. 475, i comuni organizzano le attività di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 1 della presente legge secondo le seguenti modalità:

- separazione a partire dal conferimento della frazione umida da quella secca;
- separazione dei flussi di rifiuto al fine di favorire il riutilizzo, recupero, riciclo delle singole frazioni fin dalla produzione, distribuzione, consumo, raccolta;
- riduzione della quantità e della pericolosità della azione non recuperabile da avviare allo smaltimento finale, assicurando garanzie di protezione ambientale;



Consiglio Regionale della Puglia

1^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Bilancio - Finanze e Programmazione)



14

Consiglio Regionale della Puglia

5^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

- promozione di attività informative e culturali a tutela dell'ambiente, della salute, della sicurezza dei cittadini favorendone la partecipazione alle attività di riduzione dei rifiuti e del recupero delle materie seconde per concorrere alla riduzione della quota residuale tal quale con l'intento di ridurre l'emergenza e la necessità di ulteriori siti da destinare a discarica o ad impianto termodistruttore.

2. In adempimento al decreto del Ministro dell'ambiente 29 maggio 1991, le prescrizioni contenute nei piani regionali di cui al precedente art. 1 relative all'esercizio della raccolta differenziata dei rifiuti di cui al d.p.r. 915/1982 costituiscono regolamentazione dei relativi servizi. ""

2. Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti commi:
""

4. I comuni, nell'ambito dei propri bacini, localizzano le aree per lo stoccaggio delle materie provenienti dalla raccolta differenziata. I centri di stoccaggio e prima lavorazione dei residui provenienti da raccolta differenziata di rifiuti urbani, possono nascere anche a seguito di proposta dei gestori del pubblico servizio di igiene urbana.

5. In via sperimentale, fino all'entrata in esercizio degli impianti di compostaggio previsti nel piano di cui all'art. 1 le province possono autorizzare la realizzazione e l'esercizio di impianti di trattamento aerobico di residui organici selezionati riutilizzabili per la produzione di ammendanti e/o fertilizzanti presentati dai comuni singoli o associati. L'autorizzazione costituisce deroga alla norma di non frazionabilità delle potenzialità di impianti a tecnologia complessa sancita dal comma 5 dell'art. 9 della l.r. 13 agosto 1993, n. 17. ""



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)



15

Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

Art. 3

(Modifica art.10 l.r. 13 agosto 1993, n.17)

1. I commi 2 e 3 dell'art.10 della l.r. 13 agosto 1993, n.17 sono modificati come segue:

”””

2. Il comune titolare è tenuto a rendere disponibile l'impianto a servizio di tutti i comuni compresi nel relativo bacino di utenza. I costi di smaltimento sono ripartiti tra i comuni interessati in proporzione all'entità dei rifiuti conferiti all'impianto da ciascun comune, tenuto conto del quadro dei costi proposto all'atto della richiesta di autorizzazione all'esercizio che la competente provincia approverà in sede di approvazione del progetto. I costi di gestione degli impianti dovranno indicare le modalità di revisione delle tariffe di smaltimento.

3. Il quadro economico di cui al precedente comma 2 dovrà esplicitare i costi relativi alla gestione e quelli relativi agli ammortamenti. Dei costi relativi alla gestione fanno parte quelli per le attività di sensibilizzazione ed educazione ambientale, con particolare riguardo al perseguimento degli obiettivi di riduzione della quantità dei rifiuti prodotti e della raccolta separata degli stessi. Tra i costi di gestione occorrerà tener conto dei costi socio-ambientali connessi con la gestione dell'impianto. Detti costi, determinati sulla base delle quantità di rifiuti conferiti,



confluiranno in un apposito fondo del comune sede di impianto e sarà destinato alla bonifica e riqualificazione di siti inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, al recupero delle aree degradate, alla realizzazione di centri di socializzazione e di attrezzature per lo sport ed il tempo libero. L'incidenza del costo non potrà superare due lire per ogni chilogrammo di rifiuto conferito. ""

2. Il comma 5 dell'art.10 della l.r. n.17/1993 è abrogato.

Art. 4

(Modifica art.13 l.r. 13 agosto 1993, n.17)

1. I commi 1 e 5 dell'art.13 della l.r. n.17/1993 sono sostituiti come segue:

""

1. I comuni di ciascun bacino di utenza sono obbligati a conferire i rifiuti urbani prodotti nel proprio territorio, ad esclusione di quelli pericolosi di cui al precedente art.6, agli impianti di smaltimento ubicati nel bacino di utenza di cui fanno parte e posti al servizio dello stesso.

5. La Giunta regionale, sentite le amministrazioni provinciali competenti per territorio, può disporre la deroga temporanea al divieto di cui al precedente comma 1, sulla base di specifici accordi interregionali, nel rispetto degli obiettivi generali stabiliti dal piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani in Puglia. ""



Consiglio Regionale della Puglia
1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)



17

Consiglio Regionale della Puglia
5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

2. Il comma 3 dell'art.13 della l.r. n.17/1993 è abrogato.

✓

Art. 5
(Abrogazione art.22, l.r. n.17/1993)

1. L'art.22 della l.r. 13 agosto 1993, n.17 è abrogato.

TITOLO II
NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 13
AGOSTO 1993, N.17

Art. 6
(Finanziamento attività di recupero e raccolta differenziata)

1. La Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce ogni anno i criteri per la destinazione e l'utilizzo dei fondi pervenuti alla regione ai sensi del comma 27 dell'art. 3 della legge 28



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)



18

Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

dicembre 1995, n. 549. La deliberazione è pubblicata per intero sul bollettino ufficiale della regione Puglia e ne è data notizia attraverso i quotidiani regionali a maggiore diffusione.

2. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione, la Giunta regionale individua gli interventi ammessi a finanziamento sulla base delle proposte presentate dalle province, dai comuni singoli e/o associati, nelle forme di cui all'art. 22 della legge 142/1990 e/o dai consorzi misti.

3. Le deliberazioni regionali di cui ai commi precedenti sono assunte su proposte di apposita Commissione tecnica nominata dall'Assessore all'ambiente, costituita da undici elementi e composta dal dirigente dell'ufficio regionale smaltimento rifiuti o da un suo delegato; da tre dirigenti dello stato con qualificata esperienza amministrativa in enti, strutture pubbliche di media o grande dimensione; da due esperti del Comitato tecnico scientifico della l.r. n. 17/1993 e da un funzionario designato da ciascuna amministrazione provinciale.

4. La Commissione avrà il compito di promuovere altresì:

- studi e programmazione delle attività di sensibilizzazione ed educazione ambientale con particolare riguardo al perseguimento degli obiettivi di riduzione della quantità di rifiuti prodotti e della raccolta differenziata degli stessi;
- l'adeguamento dei regolamenti comunali per le attività di smaltimento e l'organizzazione e la vigilanza sugli adempimenti di cui al comma 3 dell'art.10 della l.r. n.17/1993.



Art. 7
(Siti impianti di smaltimento)

1. I siti sui quali debbono essere realizzati gli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani in attuazione del piano regionale di cui alle deliberazioni del Consiglio regionale n.251 del 30 giugno 1993 e n.359 del 19 settembre 1993 sono individuati con la presente legge in conformità delle localizzazioni già adottate al 31 dicembre 1995 in applicazione dell'art.9 della l.r. 13 agosto 1993, n.17.

2. E' data facoltà ai comuni ricompresi in ciascuno dei bacini di utenza definiti dal piano regionale di stabilire, d'intesa fra loro, la variazione delle localizzazioni di cui al comma 1, nell'ambito del territorio coincidente con il medesimo bacino di utenza, secondo il criterio della rotazione.

3. E' data facoltà al comune nel cui ambito ricade la localizzazione di cui al precedente comma 1, di stabilire la variazione di tale localizzazione ad altro sito nell'ambito del medesimo territorio comunale, comunque non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorso inutilmente tale periodo, si applica quanto previsto al precedente comma 1.

4. Le localizzazioni stabilite ai sensi dei precedenti commi 2 e 3 devono essere effettuate in conformità del decreto del Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1987, n.559 e con la osservanza dei criteri stabiliti dal piano regionale.



Consiglio Regionale della Puglia
1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)



204

Consiglio Regionale della Puglia
5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

Art. 8
(Situazioni di emergenza)

1. In situazioni di comprovata eccezionalità, l'amministrazione provinciale competente per territorio provvede, con procedura d'urgenza, ad autorizzare la prosecuzione delle attività di esercizio degli impianti autorizzati di 1ª categoria esistenti all'entrata in vigore della legge regionale 19 aprile 1995, n.23 oltre la capacità massima già autorizzata su esclusiva istanza del comune nel cui territorio ricade l'impianto. Tale prosecuzione è progettualmente definita mediante ampliamento e innalzamento della quota massima di colmata finale dei rifiuti; l'autorizzazione dovrà essere concessa previo parere tecnico del comitato di cui all'art.5 della l.r. n.30/1986, e nulla osta igienico sanitario della A.S.L. competente, fino all'entrata in funzione dei nuovi impianti programmati.

2. Le volumetrie di discarica controllata, già previste dal piano regionale per ciascun bacino di utenza, possono essere variate in aumento fino ad un massimo del venti per cento, con deliberazione del consiglio comunale da parte dei comuni nel cui territorio le discariche risultano localizzate.